



COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80

Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it

Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it

Attività di Base: attivibase_tn@figctrento.it

Segreteria: info@figctrento.it

Calcio a 5 : calcio5_tn@figctrento.it

Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2014/2015

Comunicato Ufficiale N° 32 del 03 ottobre 2014

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1 DELIBERA DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 02.10.2014, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni e ordinanze:

- 01) RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.C. T.N.T. MONTE PELLER A.S.D. AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL COMUNICATO UFF.LE N. 27 DEL 18.09.2014 RELATIVA ALLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE SANDRI REMO (CAMPIONATO JUNIORES - GARA TNT MONTE PELLER – LAVIS DEL 13/09/2014)**

Sono presenti i signori Sandri Amedeo e Dicaro Sebastiano con delega del presidente Odorizzi Marcella. Si riportano al ricorso chiedendo la riduzione della squalifica del calciatore Sandri Remo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

esaminati gli atti, sentiti i suddetti signori, visto che al momento dell'espulsione il calciatore Sandri Remo non ha profferito nessuna offesa nei confronti dell'Arbitro,

PQM

accoglie la richiesta e riduce la squalifica da quattro (4) a due (2) giornate di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ordina la restituzione della tassa reclamo.

Publicato in Trento il 03/10/2014

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)